



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori NATURALE, Sabrina LICHERI, MAIORINO, DAMANTE, BEVILACQUA, SIRONI, MAZZELLA, LOREFICE, NAVE e GAUDIANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2025

Disposizioni per la trasparenza e la salvaguardia delle razze canine pure

ONOREVOLI SENATORI. – L'inchiesta del programma televisivo « Report », trasmessa nei primi giorni di gennaio del 2025, ha evidenziato numerose problematiche, di differenti profili di gravità, riguardanti l'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI). Nel servizio è stata ripercorsa una questione già emersa nel 2005, relativa anche, tra i vari aspetti, all'assenza di requisiti professionali specifici per i vertici dell'ENCI, con nomine aventi forti connotazioni politiche. Sul punto, il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste (MASAF), in risposta alla richiesta di informazioni avanzata dal citato programma televisivo, ha escluso di avere un potere decisionale sulla scelta degli organi componenti l'ente e sulle decisioni da essi intraprese nello svolgimento delle attività previste da disciplinare. Tuttavia, il MASAF medesimo ha riconosciuto di essere responsabile della tutela degli interessi pubblici coinvolti dall'attività dell'ente, nonché di poter intervenire, in via sostitutiva, mediante la nomina di commissari *ad acta*, in caso di fatti o eventi che ledano o pongano in pericolo la corretta gestione del libro genealogico.

Proprio la corretta gestione del libro genealogico ha presentato, nel corso del tempo, ulteriori criticità, con genealogie dubbie e inattendibilità dei sistemi di controllo delle discendenze, riconducibili all'emissione fiduciaria e auto-dichiarativa dei certificati genealogici, in quanto fondati sulle comunicazioni rese dagli stessi allevatori. Un ulteriore problema è risultato quello emerso in relazione al *doping*, ovvero la somministrazione di sostanze vietate per migliorare le prestazioni dei cani, una vera e propria piaga che influenza artificialmente

le prestazioni e incide negativamente sul benessere animale.

Sulla base del siffatto quadro, il presente disegno di legge ha l'obiettivo di colmare alcune grandi lacune del sistema, partendo proprio dall'introduzione di un Laboratorio nazionale che possa espletare le attività di prelievo, deposito, conservazione del campione biologico e analisi del DNA dei cani di razza. Tali attività, attualmente soggette a una gestione discrezionale, non garantiscono pienamente la necessaria trasparenza dei meccanismi di funzionamento del settore.

L'introduzione del Laboratorio nazionale, come definito ai sensi dell'articolo 1, determina il superamento del regime di autodichiarazione dei certificati genealogici che, ad oggi, non soddisfa pienamente le caratteristiche di attendibilità e autenticità che dovrebbero avere le informazioni di riferimento. L'incertezza è eliminata, nel disegno di legge, attraverso la diretta connessione tra l'iscrizione nel libro genealogico del cane di razza e l'avvenuto espletamento, per ciascun cane, di un prelievo di un campione di materiale biologico effettuato da un medico veterinario del Laboratorio nazionale, proprio per verificarne la compatibilità con la paternità e maternità (articolo 2). Secondo quanto disposto dall'articolo 3, poi, ciascun cane che partecipa alle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI deve essere sottoposto preventivamente ad un controllo *anti-doping* consistente in un campionamento di materiale biologico prelevato, presso i luoghi delle manifestazioni medesime, dal personale medico veterinario del Laboratorio nazionale di analisi per i cani di razza.

Questo al fine di accertare eventuali alterazioni delle condizioni psicofisiche o biologiche tali da mettere in pericolo la salute e il benessere del cane, ovvero alterare le prestazioni agonistiche dell'animale. Gli articoli 4 e 5, infine, recano – rispettivamente – le disposizioni di attuazione, volte ad adeguare il quadro normativo di riferimento, e le disposizioni finanziarie.

Considerati i limiti e gli ostacoli operativi attualmente esistenti e già segnalati a livello ministeriale, il presente disegno di legge si presenta, dunque, come un primo fondamentale passo verso una riforma necessaria e non più rinviabile della tutela delle razze canine riconosciute, nonché della disciplina della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle medesime razze.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Laboratorio nazionale di analisi per i cani di razza)

1. Presso il Ministero della salute è istituito il Laboratorio nazionale di analisi per i cani di razza, di seguito denominato « Laboratorio ».

2. Il Laboratorio svolge attività di prelievo, deposito, conservazione dei campioni biologici e di analisi del DNA dei cani di razza.

3. Il Laboratorio si articola in una sede centrale, ubicata presso il Ministero della salute, e in sedi operative territoriali, ubicate a livello provinciale. La sede centrale assicura il coordinamento e l'organizzazione, condivisa e integrata, delle attività necessarie all'espletamento dei compiti e delle funzioni del Laboratorio a livello regionale e provinciale.

4. Il Laboratorio opera sotto la vigilanza e il controllo del Ministero della salute e del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

5. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente articolo.

Art. 2.

*(Iscrizione nel libro genealogico
del cane di razza)*

1. Ai fini dell'iscrizione nel libro genealogico del cane di razza, tenuto e gestito dall'Ente nazionale della cinofilia italiana (ENCI), i proprietari sono tenuti a sottoporre i cani a prelievo di materiale biologico presso una delle sedi operative territoriali del Laboratorio entro quarantacinque giorni dalla nascita dell'animale nel territorio nazionale, o entro trenta giorni dalla sua introduzione definitiva nel medesimo territorio, al fine di verificarne la compatibilità con la paternità e maternità. Il prelievo è effettuato da un medico veterinario.

Art. 3.

(Controllo antidoping)

1. In occasione delle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI, ciascun cane partecipante è sottoposto a un controllo *antidoping* mediante il prelievo di un campione di materiale biologico. Il prelievo è effettuato, presso i luoghi di svolgimento delle manifestazioni medesime, da personale medico veterinario del Laboratorio, al fine di accertare eventuali alterazioni delle condizioni psicofisiche o biologiche che possano mettere in pericolo la salute e il benessere del cane o di modificarne le prestazioni agonistiche.

Art. 4.

(Disposizioni attuative)

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, con propri decreti, approva le modifiche al disciplinare del libro genealogico del cane di razza e al regolamento per

il controllo del *doping* dei cani iscritti al libro genealogico che partecipano alle manifestazioni cinotecniche riconosciute dall'ENCI, conformemente alle disposizioni della presente legge.

2. L'ENCI modifica i propri statuti, regolamenti e disciplinari in conformità alle disposizioni della presente legge, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge medesima.

Art. 5.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

